

S.A.N.B. S.P.A.

Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)

C.F. 07698630725

Numero REA: BA-575480

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO-N N. AU-24-094 DEL 11/04/2024

Oggetto: Promozione giudizio di accertamento e condanna nei confronti dell'ex Presidente del Collegio sindacale per la restituzione, ove dovuta, dei compensi percepiti dalla società Sanb s.p.a., conferendo all'uopo incarico ad un avvocato esperto nella materia.

L'anno 2024, addì 11 del mese di aprile, presso la sede della S.A.N.B. spa sita in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., il sottoscritto, **Avv. Nicola Roberto Toscano**, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (cod. fisc: [REDACTED]), nella sua qualità di **Amministratore unico della S.A.N.B. s.p.a.**, cap. soc. Euro 900.000,00 interamente sottoscritto e versato, cod. fisc., p. IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese 07698630725 - in forza della delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci del 18/12/2019;

premesse che

S.A.N.B. s.p.a. – società in house providing a totale capitale pubblico costituita dai Comuni di Terlizzi, Bitonto, Corato, Molfetta e Ruvo di Puglia – opera per la gestione unitaria del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori dell'Aro Ba/1 ai sensi della L. R. Puglia n. 24/2012 e ss.mm.ii, in attuazione della volontà condivisa dei soci e del Commissario dell'Aro Ba/1 di disporre di un servizio unitario a mezzo società a controllo analogo congiunto e a totale partecipazione pubblica, in quanto ritenuta la modalità più funzionale alla realizzazione degli obiettivi di convenienza economico-finanziaria e degli altri obiettivi di interesse generale in termini di universalità e socialità, di efficienza, di trasparenza e controllo pubblico, di qualità del servizio e flessibilità operativa, di ottimale impiego delle risorse pubbliche e di diretta integrazione nei programmi ambientali degli enti pubblici di riferimento;

premesse anche che

- con deliberazione depositata in Segreteria in data 26 gennaio 2023, la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Puglia (Deliberazione n. 4/2023/PAR), adottata su richiesta di parere inoltrata dal Comune di Bitonto (BA), assunta al protocollo della Sezione n.69 in data 10 gennaio 2023, ha risposto, in merito ai quesiti:
 - n.2) “se la disciplina di cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 95/2012 e all’art. 11, comma 1 del d. lgs. n. 175/2016 operi, oltre che nei confronti dei componenti degli organi amministrativi, anche nei confronti dei componenti degli organi di controllo delle società a controllo pubblico”
 - n.3) “se la disciplina di cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 95/2012 e all’art. 11, comma 1 del d. lgs. n. 175/2016 si applichi pure ai lavoratori autonomi, che, seppure collocati in quiescenza, svolgano una libera professione, con regolare iscrizione al relativo albo professionale, con erogazione del trattamento pensionistico a carico della specifica cassa di previdenza professionale”
- secondo la Corte dei Conti tale disciplina si applica pure ai componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del d. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii. (recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”). Il complesso legislativo in questione è finalizzato al contenimento della spesa pubblica con una serie di ulteriori obiettivi ricavabili dalla lettura della norma, tra i quali vi è pure quello di favorire un ricambio generazionale all'interno della Pubblica Amministrazione.
- a tale quadro normativo generale, valido per tutte le Pubbliche Amministrazioni, si aggiunge, poi, la disciplina specifica relativa alle società a partecipazione pubblica, laddove con l’art. 11, comma 1 del d. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii. per “i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico ... resta fermo quanto disposto ... dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, ossia viene ribadito il divieto

di conferire a soggetti in quiescenza incarichi retribuiti quali componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico.

- in tal senso si esprime anche la giurisprudenza contabile: “se il soggetto incaricato è già pensionato, l’incarico potrà essergli conferito soltanto a titolo gratuito” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 66/2018/PAR);

dato atto che

- a seguito dell’acquisizione del citato parere, reperibile sul sito del Comune di Bitonto, in data 18 dicembre 2023, la SANB Spa, a mezzo PEC, chiedeva all’ex Presidente del Collegio Sindacale, in carica dal 18 dicembre 2019 fino al 18 maggio 2023, se per tutto o parte dell’incarico di Presidente del Collegio sindacale di SANB sussistesse la sua condizione di soggetto in quiescenza; in caso di risposta affermativa, la SANB con la medesima PEC, proponeva di concordare le modalità per la restituzione dei compensi erogati;
- nel contempo non si dava più corso al pagamento delle fatture emesse e non ancora soddisfatte del suddetto componente;
- in risposta alla richiamata PEC, il rag. F. [REDACTED], in data 30 gennaio 2024, rispondeva che per tutta la durata del suo incarico la sua condizione fosse “di soggetto in quiescenza” con riferimento all’attività di libero professionista;
- cionondimeno l’ex presidente del collegio sindacale riteneva di non essere tenuto alla restituzione di alcunché in quanto, a suo dire, la norma indicata per la richiesta non troverebbe applicazione ai componenti del collegio sindacale; con la stessa comunicazione PEC, l’ex presidente del collegio sindacale sosteneva essere “pacificamente riconosciuto ed ammesso che la suddetta norma si applica solo agli organi ed alle cariche direttive e non anche agli organi di controllo”;
- il rag. Fiumefreddo sollecitava, infine, il pagamento delle fatture dei compensi rimaste sospese dopo la comunicazione del richiamato parere della Corte dei Conti-sezione regionale di controllo per la Puglia

considerato, inoltre, che

- nelle more, il Collegio sindacale attualmente in carica ha chiesto conto all’Organo amministrativo sulle azioni intraprese e a intraprendersi nei confronti dell’ex Presidente (Verbale del 4 luglio 2023);
- è interesse dell’Organo amministrativo dar seguito alla richiesta di restituzione e, in ogni caso, di pervenire ad una risposta giurisdizionale alla obiettiva incertezza interpretativa sulla questione de quo, utile per stabilire come regolarsi nei confronti tanto del cessato Presidente del collegio sindacale quanto nei confronti di un componente del collegio attualmente in carica che si trova nelle medesime condizioni di quiescenza dalla sua precedente attività;

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA**

di promuovere un giudizio di accertamento e condanna nei confronti del rag. A. [REDACTED] F. [REDACTED] per la restituzione, ove dovuta, dei compensi di componente del collegio sindacale percepiti dalla società Sanb s.p.a., conferendo all’uopo incarico ad un avvocato esperto nella materia.

Dà atto della compatibilità della spesa a sostenersi (preventivata in euro 6000,00) circa con le previsioni del budget.

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sulla piattaforma, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dispone che il presente provvedimento venga trasmesso in copia al Collegio Sindacale, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di S.A.N.B. s.p.a., all’Organismo di Vigilanza

L’Amministratore Unico
Avv. Nicola, Roberto Toscano